

## DECISIONE (UE) 2019/2143 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 2019

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e VIII del protocollo II dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra<sup>(1)</sup> («accordo»), firmato il 30 luglio 2009, ha stabilito un quadro per un accordo di partenariato economico. L'accordo è applicato in via provvisoria dallo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, dalla Repubblica di Figi e dallo Stato indipendente di Samoa rispettivamente dal 20 dicembre 2009, dal 28 luglio 2014 e dal 31 dicembre 2018.
- (2) L'allegato II del protocollo II dell'accordo si basa sulla versione 2007 della nomenclatura del sistema armonizzato (SA) allegata alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Dal 1° gennaio 2007 sono state introdotte modifiche nella nomenclatura SA. È necessario tenere conto di tali modifiche e allineare l'allegato II alla versione 2017 della nomenclatura SA. Tuttavia, è opportuno mantenere lo status quo relativo alle norme di origine, poiché le modifiche apportate alla nomenclatura SA non dovrebbero incidere sulla norma di origine applicabile a un determinato prodotto.
- (3) L'allegato VIII del protocollo II dell'accordo contiene un elenco dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dell'Unione. A seguito del cambiamento di status delle Bermude<sup>(2)</sup>, di Mayotte<sup>(3)</sup> e di Saint-Barthélemy<sup>(4)</sup> e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio<sup>(5)</sup> relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, l'elenco dei PTOM deve essere allineato all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per tenere conto di tali recenti cambiamenti.
- (4) È opportuno pertanto modificare gli allegati II e VIII del protocollo II dell'accordo al fine di allinearli, rispettivamente, alla versione 2017 della nomenclatura SA e all'elenco dei PTOM di cui all'allegato II TFUE.
- (5) A norma dell'articolo 41 del protocollo II dell'accordo, il comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo («comitato per il commercio») può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (6) L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda tali modifiche,

<sup>(1)</sup> GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Allegato II TFUE (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 336).

<sup>(3)</sup> Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

<sup>(4)</sup> Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

<sup>(5)</sup> Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

